

# STATUTO FIEPET

## Art. 1

### Composizione - Sede - Durata

La *FEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI PUBBLICI E TURISTICI (FIEPeT)* con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, è l'Associazione che Confesercenti ha promosso ed organizzato sindacalmente, che opera senza fini di lucro, e rappresenta le imprese degli operatori esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.

La Federazione si avvale per le azioni di rappresentanza, tutela della categoria e degli interessi dei Soci dell'assistenza dei dirigenti e degli uffici della Confesercenti, accettandone lo Statuto.

La durata della Federazione è illimitata ed avrà termine per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

## Art. 2

### Articolazione territoriale

Il sistema organizzativo della Federazione è articolato, a livello territoriale, in:

- Fiepet Regionali;
- Fiepet Provinciali.

Le associazioni regionali hanno il compito di elaborare e dirigere, a livello regionale la politica sindacale della Federazione deliberando l'attuazione delle iniziative locali e coordinando l'attività delle associazioni provinciali di propria competenza.

Le associazioni provinciali dirigono l'organizzazione di base per l'attuazione delle iniziative deliberate dalla Federazione Nazionale e dalle rispettive associazioni regionali, elaborando la politica sindacale a livello provinciale e coordinando l'attività sindacale in ogni settore di intervento.

## Art. 3

### Scopi

La FIEPET è una organizzazione sindacalmente e politicamente autonoma, indipendente ed apartitica. Gli scopi ed i compiti della Federazione sono in particolare i seguenti:

- a) assumere la difesa della categoria sostenendo l'unità sindacale degli esercenti attività di pubblico esercizio quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, sale da gioco, tavole calde, sale da ballo, discoteche, mense aziendali e di ristorazione collettiva, catering e banqueting, birrerie, chioschi e pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, piscine, ad alberghi e pensioni, a palestre ed impianti sportivi;
- b) svolgere attività di assistenza sindacale in ogni campo ed a tutti gli effetti a favore degli associati;

- c) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale e professionale delle categorie associate;
- d) assumere la rappresentanza ufficiale della categoria di fronte a qualsiasi autorità, ente o persona;
- e) tenere costantemente informati i Soci sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- f) stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei Soci promuovendo opera di proselitismo;
- g) concordare e dirigere le iniziative dei vari settori merceologici in cui si articola l'attività del pubblico esercizio nelle forme e nei modi indicati dal presente Statuto;
- h) stipulare e firmare i contratti e gli accordi nazionali di carattere federale d'intesa con la Confesercenti e le altre organizzazioni di categoria;
- i) coordinare nell'interesse generale della categoria le attività che i Soci svolgono nell'ambito della loro autonomia locale;
- j) svolgere, nell'interesse comune di tutti i Soci, quegli altri compiti dei quali sia investita per Legge o per disposizioni amministrative;
- k) promuovere accordi di carattere commerciale e di marketing con aziende fornitrici nell'interesse della Federazione, delle strutture territoriali e dei singoli imprenditori associati.

#### **Art. 4**

##### **Soci - Ammissioni**

Sono Soci della Federazione le Associazioni, Sindacati, Cooperative, Gruppi ed Unioni, che assumeranno la dizione FIEPeT, operanti a livello comunale, provinciale e regionale costituite fra tutti gli operatori che esercitano attività di pubblico esercizio quale somministrazione di alimenti e di bevande, anche in forma organizzata, che espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica del presente Statuto.

Possono singolarmente aderire alla Federazione complessi aziendali o societari operanti nell'ambito nazionale in settori che comprendono anche quello turistico-ricettivo, ricreativo e sportivo oltre alla somministrazione.

Possono altresì aderire alla Federazione singoli operatori attività di pubblico esercizio laddove non sia possibile la costituzione di nuclei associativi.

I Soci di cui al primo comma ottengono la rappresentanza tramite i loro delegati.

I Soci di cui al secondo comma sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da altra persona espressamente delegata.

I Soci sono tenuti ad aderire alle organizzazioni periferiche della Confesercenti.

I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le

modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Confesercenti.

**Art. 5**

**Organizzazione federale**

La Federazione può articolarsi, a livello settoriale, in strutture verticali di settore caratterizzate merceologicamente (ristorazione, gelaterie, pizzerie, sale da ballo, locali di intrattenimento, etc.).

**Art. 6**

**Organi**

Sono organi della FIEPET Nazionale:

- a. l'Assemblea;
- b. la Presidenza;
- c. la Giunta;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio di Garanzia.

**Art. 7**

**Sistema elettorale**

Tutte le cariche statutarie sono elettive. E' auspicabile che nella elezione alle massime cariche della Federazione venga tenuto conto delle esigenze di rinnovamento.

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti nei termini specificati:

- da almeno 3 (tre) organizzazioni regionali;
- ovvero 15 (quindici) organizzazioni provinciali, appartenenti ad almeno tre Regioni;
- ovvero dal 20% dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è formata da almeno il 70% di imprenditori;

c) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza Nazionale;

d) Il Direttore è nominato, con votazione palese, dalla Giunta Nazionale.

## **Art. 8**

### **Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.

L'Assemblea è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore e da altri rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa.

Il membro dell'Assemblea Nazionale che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Nazionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione della organizzazione di appartenenza.

L'Assemblea Nazionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla FIEPeT, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea Nazionale deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Nazionale:

- a. fissa le direttive per l'attuazione della politica della Federazione;
- b. approva le modifiche dello Statuto;
- c. valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni, valuta e controlla l'operato degli organi;
- d. decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente Nazionale con avviso scritto, almeno 15 (quindici) giorni prima della sua data.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, che può anche essere diverso da quello della sede legale. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

## **Art. 9**

### **Assemblea in sede elettiva**

Alla scadenza di ogni quadriennio l'Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva.

La regolare costituzione dell'Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'organo stesso.

L'Assemblea in sede elettiva :

- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge la Presidenza Nazionale;
- elegge il Collegio di Garanzia;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- delibera lo scioglimento della Federazione, sentito il parere della Confederazione, per il quale è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

## **Art. 10**

### **Presidenza Nazionale**

La Presidenza è il massimo organo di direzione politico-sindacale ed attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.

I membri della Presidenza eletti dall'Assemblea dovranno essere scelti in proporzione della rappresentatività territoriale e merceologica della categoria.

La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente.

Nell'ipotesi in cui  $\frac{1}{4}$  dei componenti chiedi la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal presidente del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Essa deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica. Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza.

## **Art. 11**

### **Funzioni della Presidenza Nazionale**

La Presidenza Nazionale:

- a) elegge, nel suo seno, i Vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- b) elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente, in tale indicazione, terrà conto di una adeguata presenza dei dirigenti delle organizzazioni territoriali;
- c) programma le attività sindacali;
- d) promuove Convegni e Manifestazioni Nazionali determinandone programma e partecipazione;
- e) decide, d'intesa con la Confesercenti, lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni territoriali e la nomina del Commissario, ratifica i provvedimenti di sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- f) decide, d'intesa con la Confesercenti, l'estromissione delle associazioni territoriali dalla Federazione;
- g) può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

La Presidenza Nazionale può costituire nel suo seno speciali Gruppi di lavoro per lo studio dei problemi che investono la categoria. Detti Gruppi di lavoro saranno presieduti da un Vice Presidente.

## **Art. 12**

### **Giunta Nazionale**

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.

E' composta dal Presidente, dal Direttore, dai Vice Presidenti e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale.

## **Art. 13**

### **Funzioni della Giunta Nazionale**

La Giunta Nazionale:

- nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore;
- approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;
- nomina e revoca, d'intesa con la Confesercenti, i rappresentanti della Federazione negli enti a carattere nazionale ed internazionale;

- definisce la struttura operativa della Federazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
- coordina e verifica le attività delle associazioni territoriali,
- dispone, in via d'urgenza, d'intesa con la Confesercenti, il commissariamento o l'estromissione delle organizzazioni territoriali. Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza nella prima riunione utile successiva al commissariamento;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

#### **Art. 14**

##### **Presidente Nazionale**

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica della Federazione e di indirizzo della struttura. Sottoscrive, in nome e per conto della Federazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente Nazionale è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea, la Presidenza e la Giunta.

Il Presidente Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al presidente Nazionale o ad un suo delegato i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 15**

##### **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale, svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercitano, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione.

I Vice Presidenti possono, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente, su ambiti particolari di attività.

#### **Art. 16**

##### **Direttore**

Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività della Federazione.

E' responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l'attività della stessa.

Propone alla Giunta l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura associativa.

## **Art. 17**

### **Collegio di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è composto da tre a cinque componenti – soci o non soci – ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Nazionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del presidente dello stesso organo Collegiale.

Il Collegio decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Federazione, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

Il Collegio decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali.

## **Art. 18**

### **Quote**

Le imprese associate sono tenute a versare alla Federazione la quota o contributo associativo annuale, così come previsto dallo Statuto Nazionale Confesercenti.

L'entità del contributo o quota associativa è determinata, annualmente, dalla Presidenza Nazionale della Confesercenti.

## **Art. 19**

### **Patrimonio**

Il fondo della FIEPeT è costituito dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione, dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo e da proventi da accordi e sponsorizzazioni di carattere commerciale.

## **Art. 20**

### **Doveri degli associati**

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Federazione;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Federazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari della Confesercenti.



**Art. 21**

**Perdita della qualità di Associato**

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dalla Federazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

**Art. 22**

**Disposizioni disciplinari**

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Federazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento.

A tal fine, precise norme procedurali sono dettate dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla giunta.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

**Art. 23**

**Trasparenza**

I rappresentanti delle associazioni territoriali hanno facoltà di accesso a tutta la documentazione della Federazione.

**Art. 24**

**Tutela del nome**

Nel caso in cui il nome FIEPeT venga utilizzato da organizzazioni estranee, la Federazione Nazionale, d'intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni per la tutela del nome.

Il nome Confesercenti è di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale, e può essere utilizzato da FIEPeT secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

**Art. 25**

**Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti ed al relativo Regolamento attuativo.

**Art. 26**

**Entrata in vigore**

Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione, riunitasi a Roma il giorno 22 ottobre 2006, abroga il precedente Statuto della FIEPeT Nazionale e sostituisce ogni precedente normativa similare.

L'Assemblea attribuisce ed affida alla Presidenza Nazionale della Federazione, eletta in tale occasione, ed alla Segreteria Nazionale espresso mandato per l'espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti necessari per la legalizzazione degli atti statutari.